

a direttiva europea prevede la creazione dal 2016 di un'autorità "terza", (autorità di risoluzione) la cui funzione sarà di gestire le eventuali crisi di istituti bancari attraverso nuovi poteri e strumenti di intervento. Tra questi, vale la pena di prestare attenzione ad uno strumento dal nome inoffensivo, ma potenzialmente molto pericoloso per quei soggetti che abbiano, depositato o in titoli, un capitale superiore ai 100mila euro. Il bail-in (questo il nome dello strumento, che letteralmente significa salvataggio interno) consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a mantenere la fiducia del mercato.

Detto in parole più semplici, tutto ciò sta a significare che se un soggetto (supponiamo una farmacia) ha un deposito bancario o azionario e l'istituto è in crisi, l'autorità terza potrà disporre del patrimonio della farmacia per sanare i conti della banca. Se ci pensiamo bene, qui si tratta di girare la frittata. Eravamo abituati a pensare, con l'ingresso dei capitali, a banche che potessero approfittare della debolezza finanziaria di talune farmacie per entrare nella loro proprietà. Mai avremmo immaginato a banche in difficoltà che prelevano fondi dai depositi delle farmacie. Tutto questo sta a significare che il rapporto con gli istituiti bancari è sempre più complesso e ha mille sfaccettature tra le quali, appunto, gli strumenti che andremo ad analizzare.





2016 Gennaio

II bail-in non si applica ai depositi di famiglie e piccole e medie imprese di ammontare inferiore ai 100 mila euro. soggetti alla tutela del Fondo di Garanzia dei Denositi.

Tra coloro che saranno chiamati a contribuire alle perdite e alla successiva ricapitalizzazione figurano i proprietari (gli azionisti) ed i detentori di tutti gli altri strumenti di capitale: questi subiranno una riduzione del valore delle azioni fino all'azzeramento dello stesso in caso di perdite ingenti; solo dopo aver "esaurito" tutta la categoria degli strumenti di capitale verranno toccati i titoli dei creditori, iniziando dalla categoria dei subordinati. Esaurita anche questa categoria, si passerà a quella degli obbligazionisti (salvo i titoli garantiti); infine, nel caso di incapienza delle categorie precedenti, si passerà a quella dei depositi di famiglie e piccole imprese non coperti dal fondo di garanzia sui depositi, cioè quelli superiori a 100mila euro. La protezione non riguarda invece, ad esempio, le obbligazioni bancarie, potenzialmente assoggettate al bail-in. Ed il legislatore non fa distinzioni tra le obbligazioni di nuova emissione e quelle già in circolazione quindi anche i titoli già in possesso dei risparmiatori sono soggetti alla nuova normativa. Le farmacie di proprietà individuale o di piccole società saranno quindi toccate, ma solo alla fine, al pari dei soggetti e delle famiglie. Nonostante queste garanzie, è tuttavia il caso di conoscere questa eventualità affatto remota.

I depositi di famiglie e piccole e medie imprese per la parte eccedente i 100mila euro ricevono comunque un trattamento preferenziale perché sopportano il sacrificio solo nel caso in cui tutti gli strumenti con minore protezione nella gerarchia fallimentare non siano sufficienti a coprire le perdite e ripristinare il capitale necessario.

Piccole garanzie

Anzitutto, va detto che lo strumento del bail-in prevede una garanzia: gli azionisti e i creditori non potranno subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. Quindi, se un istituto fallisce, al di là degli strumenti utilizzati per salvarlo o liquidarlo, i creditori ci perderebbero comunque. Ma non tutti e, soprattutto, non tutti in misura analoga. Esistono infatti dei criteri ben precisi con i quali entra in gioco il bail-in: non possono essere chiamati a contribuire alla copertura del dissesto i depositi sotto i 100mila euro, le passività garantite (come i covered bonds) e le passività relative ai beni detenuti per conto dei clienti (ad esempio nei conti titoli e nelle cassette di sicurezza).

Eugastrol reflusso

Pantoprazolo 20 mg compresse gastroresistenti

Aiuta ad alleviare bruciore di stomaco e reflusso acido

Una compressa al giorno





Brand evocativo ■
Pack moderno ■
Confezioni slim ■
Prezzo "amico" ■



Disponibile in confezioni da 7 e 14 compresse

FARMACIA E FINANZA un 2016 con il bail-in



Il "processo di risoluzione" è un'alternativa alla procedura normale di liquidazione della banca e consente, rispetto a questa, tempi più rapidi ed una migliore tutela di tutti gli attori coinvolti dal dissesto, compresi creditori e depositanti

Lo strumento

In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati, fra cui gli strumenti di capitale, sarà applicabile già da quest'anno, quando essa sia necessaria per evitare un dissesto.

Il "processo di risoluzione" (di cui, come detto, il bailin è uno dei possibili esiti) è un'alternativa alla procedura normale di liquidazione della banca e consente, rispetto a questa, tempi più rapidi ed una migliore tutela di tutti gli attori coinvolti dal dissesto, compresi creditori e depositanti. Nella procedura di liquidazione ordinaria, infatti, l'attivo viene "liquidato" per coprire le perdite e la rimanenza ripartita tra i vari creditori ma, come mostra anche la vicenda Lehman, le crisi dei grandi intermediari bancari internazionali (privi di ogni legame fiduciario con un territorio) possono bloccarne rapidamente l'operatività compromettendo anche il valore delle attività sane e lasciando pochissime speranze di recupero per i creditori. Il processo di risoluzione è stato creato per la gestione delle crisi bancarie che minacciano la stabilità finanziaria, quindi tipicamente quelle degli intermediari di maggiori dimensioni, anche se molti degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria si applicano a tutti gli intermediari.

Concretamente, si procederà alla risoluzione (e non alla liquidazione) al ricorrere delle seguenti condizioni:

• la banca è in dissesto o a rischio di dissesto, ad esempio quando ha visto il proprio capitale ridotto

significativamente da perdite ingenti;

- l'autorità di risoluzione ritiene esista un interesse pubblico a procedere con la risoluzione rispetto alla liquidazione ordinaria perché le normali procedure di liquidazione potrebbero minacciare la stabilità finanziaria;
- l'autorità ritiene non siano praticabili strade alternative di natura privata (quali ad esempio un aumento di capitale) o di vigilanza per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario.

Le autorità di risoluzione potranno ricorrere ad una serie di strumenti:

- vendita di parte delle attività della banca in crisi ad acquirenti privati;
- trasferire temporaneamente attività e passività ad una entità "ponte" (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per dare continuità alle funzioni più importanti della banca, in vista di successiva vendita sul mercato;
- trasferire attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in.

Le azioni disposte dall'autorità di risoluzione sono unilaterali e non richiedono approvazione da parte di azionisti e creditori. La compressione dei diritti di azionisti ed obbligazionisti non possa essere illimitata ed il legislatore prevede che il danno economico per loro non può superare quello che avrebbero dalla procedura di liquidazione ordinaria.



IN MATERIE PRIME.

Operiamo secondo i più severi standard italiani ed europei assicurando la massima qualità lungo tutta la filiera produttiva. Primi in Materie Prime per uso farmaceutico, cosmetico ed alimentare.

Farmalabor. La Qualità Made in Italy.

www.farmalabor.it



Farmalabor Materie Prime è una divisione:





Contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue



INTEGRATORE ALIMENTARE a base di:

- 10 mg Monacolina K da Riso rosso fermentato
- Berberina
- Coenzima Q10
- Astaxantina
- Acido Folico



Ricordiamoci di Basilea!

Il Comitato di Basilea è stato istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi del G10 al fine di definire una regolamentazione della vigilanza bancaria, per assicurare stabilità al sistema finanziario globale. Da allora gli accordi che si nono susseguiti sono stati tre. In origine, la stabilità bancaria veniva ricercata attraverso criteri d'azione equilibrati e razionali da parte delle banche. Poi, sempre più, si sono attuati controlli sulla stabilità di intermediari e aziende creditrici. Si è posto, quindi, l'accento sul rischio di insolvenza dei creditori. Vediamo alcuni punti di interesse per le piccole aziende.

Basilea 1 — E' stato introdotto il requisito patrimoniale minimo: una quota di capitale destinata a proteggere dal rischio di credito e delle intermediazioni finanziarie. Lo scopo è di limitare condotte particolarmente "aggressive" di alcuni istituti di credito, liberi di agire in contesti normativi poco regolamentati.

Basilea 2 — Sono stati definiti nel dettaglio i criteri per ottemperare in modo efficace a Basilea 1. Tra le altre previsioni, gli istituti di credito devono vincolare del capitale a fronte dei rischi connessi alla loro attività. Conseguentemente le banche chiedono alle imprese di ridurre il loro rischio finanziario per migliorare il rating al fine di avere minor capitale di rischio vincolato a fronte dei prestiti alla clientela. Sono stati tuttavia contemplati i clienti retail, ovvero privati e piccole imprese con un volume di affari inferiore a 5 milioni di euro e il cui prestito non sia superiore a 1 milione di euro. Per questa categoria è prevista l'applicazione di un coefficiente di ponderazione del 75%, indipendentemente dall'esistenza di un rating.

Basilea 3 — Con questo accordo, si sposta ancor più l'attenzione dai comportamenti delle banche alla solidità delle aziende. Diventa centrale, per garantire le banche, che le aziende a cui si fa credito siano solide. Le aziende dovranno quindi aspettarsi anche di essere esaminate con più attenzione di prima quando richiederanno denaro. Verranno, per esempio, fortemente penalizzati cali di redditività, indipendentemente dei fattori esterni che li possono avere determinati.

Le imprese devono puntare a un rafforzamento patrimoniale per essere più affidabili. Ma questo può non bastare se parallelamente non si dimostra di aumentare la redditività e i flussi di cassa. Aumentare il patrimonio infatti abbassa il debito ma non dà certezza sul pagamento dello stesso. La pianificazione del percorso strategico di un'impresa non può quindi prescindere dalla definizione di alcuni parametri finalizzati a contenere il rischio di impresa entro limiti accettabili e a proporsi sul mercato del credito come interlocutore affidabile.

Se il bail-in serve a salvare le banche, ricordiamoci, sempre, che le banche concedono crediti solo alle aziende solide lasciando spesso quelle in difficoltà a sé stesse.

FARMACIA E FINANZA



II bail-out

Abbiamo visto quanto pericoloso per i creditori possa essere lo strumento bail-in e, in ottica di azienda farmacia, vale di certo al pena conoscere l'esistenza di questo strumento. Meno necessaria è la conoscenza del bail-out (salvataggio esterno), ovvero il salvataggio delle banche in difficoltà da parte dei governi. Le banche che si ritenevano "troppo grandi per fallire" sono state spesso salvate da questi aiuti di stato.

Tra l'ottobre 2008 e l'ottobre 2011 la Commissione Europea ha approvato 4500 mld di aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie (circa il 37% del PIL Europeo), incrementando del 18% il debito pubblico nell'area comune (fonte: Commissione EU, Fondo Monetario Internazionale, Bank of England). Le nuove procedure di bail-in, sviluppate nell'ambito di un complesso disegno normativo internazionale, mirano a ridurre i rischi di fallimento degli istituti bancari riducendo la probabilità di un salvataggio pubblico. Ma se le grandi banche sono "troppo grandi per fallire", che ne sarà delle piccole aziende come le farmacie che sono già parecchio in crisi? E, in caso di difficoltà, chi si prenderà carico di bail-in nei loro confronti?

STRUMENTI SOGGETTI E GERARCHIA BAIL-IN

Azioni e strumenti di capitale

Titoli subordinati

Obbligazioni e altre passività ammissibili

Depositi > 100.000 euro di persone fisiche e PMI

PRINCIPALI STRUMENTI ESCLUSI DAL BAIL-IN

Depositi fino a 100.000 euro Passività garantite (es. covered bond) Debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori

(Il grafico e alcuni passaggi dell'articolo sono tratti da un documento della Banca d'Italia)